



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI PISA

SEZIONE 3

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	TURRI	GIULIANO	Presidente
<input type="checkbox"/>	ESPOSITO ZIELLO	FRANCESCO	Relatore
<input type="checkbox"/>	BERTOCCHI	STEFANO	Giudice
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 491/2019
depositato il 13/12/2019

- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 08720110010033905 TAS.AUTOMOBILI 20C
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 08720120006777365 TAS.AUTOMOBILI 20C
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 08720130008396457 TAS.AUTOMOBILI 201
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 0872015000556892 TAS.AUTOMOBILI 2012
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 08720160014599001 TAS.AUTOMOBILI 201
- avverso AVVISO DI INTIMAZIONE n° 08720199002030184 BOLLO 2008
- avverso AVVISO DI INTIMAZIONE n° 08720199002030184 BOLLO 2009
- avverso AVVISO DI INTIMAZIONE n° 08720199002030184 BOLLO 2010
- avverso AVVISO DI INTIMAZIONE n° 08720199002030184 BOLLO 2012
- avverso AVVISO DI INTIMAZIONE n° 08720199002030184 BOLLO 2013

contro:

AG.ENT. - RISCOSSIONE - PISA
VIALE GIACOMO MATTEOTTI, 16 50132 FIRENZE

proposto dal ricorrente:

[REDACTED]

difeso da:

LUCCHESI ANDREA
VIA ENRICO FERMI N 27 54100 MASSA MS

SEZIONE

N° 3

REG.GENERALE

N° 491/2019

UDIENZA DEL

04/11/2020 ore 15:31

N°

18-3-21

PRONUNCIATA IL:

04.11.2020

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

22.01.2021

Il Segretario

~~SEGRETARIO~~
[Signature]



In data 17.05.2019 veniva notificato alla ricorrente a mezzo racc.a.r. l'intimazione di pagamento n. 08720199002030184 con cui l'agente di riscossione richiedeva la somma complessiva di € 2.694,59 per omesso pagamento di cartelle relative a bollo auto per gli anni 2008, 2009, 2010, 2012 e 2013.

La ricorrente impugnava l'avviso e gli atti presupposti asserendo di non aver mai ricevuto la notifica né degli avvisi di accertamento né delle successive cartelle. Eccepiva quindi la prescrizione del diritto, non essendo stato notificato alcun atto nei tre anni successivi a quello in cui il bollo doveva essere pagato (art. 3 DL n. 2/86 conv. in L. n. 60/86).

L'Agenzia delle Entrate Riscossione si costituiva in giudizio asserendo che le cartelle erano state regolarmente notificate e produceva la relativa documentazione. Asseriva inoltre che la prescrizione del bollo auto doveva considerarsi decennale e non triennale. Con successiva memoria la ricorrente eccepiva la inesistenza della notifica delle cartelle, contestando la qualifica di messo notificatore autorizzato in capo a soggetto incaricato dall'agente di riscossione di effettuare la notifica. Riguardo la cartella n. 08720130008396457000 eccepiva la nullità della notifica ex art. 143 cpc, perché effettuata a un indirizzo errato, essendo la ricorrente, al momento della notifica, effettivamente residente in [redacted] e non più in [redacted].

Infine eccepiva la nullità delle notifiche perché il messo notificatore aveva spedito la raccomandata informativa (cad) per il tramite di posta privata.

L'Ufficio con memoria di replica rilevava l'irretrattabilità del credito anche ai fini della prescrizione perché non erano state impuginate né le cartelle di pagamento né i successivi avvisi. Rilevava inoltre che in virtù di una recentissima sentenza CTR Toscana n. 548/20 che richiama una sentenza della Suprema Corte n. 15360/20, la notifica delle cartelle di pagamento, in quanto atti amministrativi, doveva ritenersi valida anche se fatta tramite Nexive. Nulla replicava sull'eccezione di difetto di nomina in capo al messo notificatore. Con successiva memoria la ricorrente insisteva su quest'ultima eccezione, dicendo che l'agente di riscossione non aveva dato prova della qualifica di messo autorizzato della Sig.ra [redacted], nonostante l'eccezione espressamente formulata nella memoria illustrativa del 09.05.2020.

Questa Commissione osserva che nonostante la reiterata eccezione di parte ricorrente l'Agenzia di Riscossione ha taciuto su tale argomento e comunque non ha prodotto alcun atto di nomina a messo notificatore della Sig.ra [redacted]. Pertanto deve ritenersi affetta da nullità la notifica delle cartelle non sanata dal raggiungimento dello scopo proprio perché non sono state impuginate.

Considerando l'ultima notifica, a mezzo racc.a.r., dell'avviso di intimazione avvenuta in data 17.05.2019, tutto il carico portato dall'avviso deve considerarsi prescritto essendo trascorsi più di tre anni dall'anno in cui dovevano essere pagati i bolli (art. 3 DL n. 2/86 conv. in L. n. 60/86).

Le spese seguono la soccombenza.

PQM

La Commissione dichiara la nullità della notifica delle cartelle di pagamento impuginate e degli avvisi notificati per il tramite del messo notificatore [redacted]. Dichiara prescritti i relativi crediti. Condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite che si liquidano in € [redacted] oltre accessori se dovuti.

Pisa li 04.11.2020

IL RELATORE

IL PRESIDENTE